

N. 2307

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, MULAS, FLORINO  
e BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997**

---

Disposizione in materia di regime previdenziale  
dei comandanti e direttori di macchina

---

ONOREVOLI SENATORI. - Fin dal 1982 decine di comandanti e direttori di macchina adirono l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali, della qualifica dirigenziale.

Le alterne pronunce della magistratura di merito (Venezia, Trieste, Genova, Livorno, Roma, Napoli e Palermo) resero necessario il ricorso alla Corte di cassazione.

Con 14 sentenze (pubblicate tra gli anni 1987 e 1993), la Corte - con giurisprudenza concorde e consolidata - sancì che i comandanti ed i direttori di macchina avessero diritto al regime previdenziale gestito dall'INPDAI (ente sostitutivo dell'INPS) e, quindi stabili che detti lavoratori fossero iscritti - *ope legis* - all'INPDAI.

\* \* \*

È bene far notare che la pratica applicazione di tale riconoscimento giova moltissimo, sia in termini immediati sia in prospettiva, alle aziende di navigazione, poichè - come è noto - la aliquota contributiva prevista per l'INPDAI è inferiore (e di non poco) a quella prevista per l'INPS, per cui molte aziende sono state ristrate delle somme versate in più e così pure i lavoratori, ciascuno per la parte di spettanza. Da tale riconoscimento trova giovamento l'INPS, in quanto se è vero che, in termini immediati, ha dovuto rinunciare ad entrate contributive, è del pari vero che - in prospettiva - non sarà tenuta a versare prestazioni previdenziali, piuttosto elevate, ad una categoria di persone stimabile - oggi - intorno alle 2.500 unità lavorative.

\* \* \*

A fronte della suddetta situazione, ha cercato - con scarso successo - di porre

rimedio la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Questa legge, introducendo nell'articolo 6 del decreto-legge il comma 15-*bis*, e contraddicendo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione e creando disparità di trattamento tra comandanti e direttori di macchina dell'armamento pubblico e quelli dell'armamento privato, ha stabilito che i comandanti ed i direttori dell'armamento pubblico sono iscritti all'INPS, con una norma di salvaguardia per i lavoratori in servizio.

Tale norma ha creato molto sconcerto tra i lavoratori e lungi da risolvere con chiarezza, alla radice, ogni questione in ordine alla collocazione previdenziale dei predetti lavoratori, ha provocato l'insorgere di numerose vertenze.

Giova rendere noto che tali vertenze, assai numerose, pesano sul pubblico erario in quanto le parti in causa sono Compagnie dell'armamento pubblico, ed enti previdenziali (INPS e INPDAI).

\* \* \*

La Corte di cassazione con le sentenze 4812 del 1995 e 10118 del 1995 ha sancito che la legge della quale si sollecita la abrogazione non si applica alle seguenti categorie di comandanti e direttori dell'armamento pubblico:

a) pensionati *ante* legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) coloro che, entro il 30 ottobre 1993, hanno esercitato il diritto di opzione.

Tale legge, invece, si applica ai comandanti ed ai direttori dipendenti dall'armamento privato, con facili ed intuibili

problemi di carattere costituzionale, attesa la disparità di trattamento.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, al fine di fare – definitivamente – chiarezza, si propone che i comandanti ed i direttori di macchina siano iscritti tutti all'INPDAI.

In tal modo, oltre ad uniformare la volontà sovrana della legge ad un indirizzo giurisprudenziale quasi decennale, si ottengono i seguenti obiettivi:

1) le aziende hanno minori costi sociali, stante la circostanza che l'aliquota contributiva INPDAI è inferiore a quella dell'INPS;

2) l'INPS ha, in prospettiva, minori costi in quanto non deve versare presta-

zioni previdenziali elevate a circa 2500 persone;

3) non vengono create disparità di trattamento tra lavoratori addetti alle stesse mansioni;

4) l'INPDAI, dal suo canto, completa il quadro di operatività, e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria sono la Unione sindacale capitani lungo corso al comando (USCLaC) e la Unione nazionale capitani direttori macchina (UNCDiM) aderenti alla Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (FNDAI) e da quest'ultima assistite in sede di stipula e rinnovo dei contratti di lavoro, sollecitano l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. È abrogato il comma 15-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. I comandanti ed i direttori di macchina ai quali si applica il regime giuridico ed economico del regolamento organico, nonchè i comandanti ed i direttori di macchina dipendenti dalle aziende di trasporto private sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).